



Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dal Ministro della transizione ecologica con decreto n. 124 del 1° aprile, per l'esercizio dell'installazione chimica di Sasol Italy S.p.A. sita nel comune di Augusta (SR), in relazione alla gestione dei reflui. Procedimento ID 139/13678.

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO il decreto 25 settembre 2007, n. 153 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - *Integrated pollution prevention and control*, in sigla IPPC (nel seguito, Commissione istruttoria AIA-IPPC);

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) recepita con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

VISTO il decreto 17 febbraio 2012, n. 33 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2016/902 del 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica;

VISTO il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2017/2117 del 21 novembre 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi;

VISTO il decreto 12 dicembre 2017, n. 335 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

VISTO il decreto del 1° aprile 2021, n. 124 con il quale il Ministro della transizione ecologica ha riesaminato l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con decreto DVA-DEC-2010-0001003 del 28 dicembre 2010, per l'esercizio dell'installazione della Sasol Italy S.p.A. (nel seguito, il Gestore), sita nel comune di Augusta (SR);

CONSIDERATO che la Sasol Italy S.p.A. conferisce i reflui industriali all'impianto di trattamento acque di scarico della I.A.S. S.p.A., sulla base di contratti di conferimento stipulati tra Gestore e I.A.S. S.p.A.;

VISTA l'ordinanza del 12 maggio 2022 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa ha sottoposto a misura cautelare e decreto di sequestro preventivo l'impianto consortile di depurazione acque gestito dalla I.A.S. S.p.A. e ha disposto la continuità operativa dell'impianto solo con riferimento ai reflui domestici senza più poter consentire l'immissione dei reflui industriali;

VISTA la nota del 17 novembre 2022, acquisita in pari data al protocollo n. MiTE/144077, con la quale l'Amministratore giudiziario di I.A.S. S.p.A., con riferimento ai grandi utilizzatori industriali (GUI) che conferiscono i propri reflui all'impianto di trattamento e pretrattamento acque gestito dalla Società, ha comunicato la necessità, in esecuzione del provvedimento di sequestro, di cessare il conferimento dei reflui dei GUI collettati al depuratore I.A.S. S.p.A.;

CONSIDERATI i mutati presupposti delle prescrizioni inerenti agli scarichi idrici contenute nell'AIA di cui al decreto del 1° aprile 2021, n. 124 per l'esercizio dell'installazione della Sasol Italy S.p.A. sita nel comune di Augusta;

VISTA la nota del 1° dicembre 2022, protocollo n. MiTE/151573, con la quale la Direzione generale valutazioni ambientali (nel seguito Direzione generale), ha comunicato l'avvio del procedimento di riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto del Ministro della transizione ecologica del 1° aprile 2021, n. 124, in relazione alla gestione dei reflui dell'installazione, invitando il Gestore a presentare la documentazione necessaria per procedere con il riesame entro i termini indicati nella nota;

VISTA la nota del 20 dicembre 2022, protocollo n. 214, acquisita il 21 dicembre 2022 al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MiTE/160897, con la quale il Gestore ha presentato istanza di differimento del termine indicato nella nota di avvio per la presentazione necessaria per procedere con il riesame;

VISTA la nota del 22 dicembre 2022 protocollo n. MiTE/162211 con la quale la Direzione generale ha concesso la proroga entro il 31 marzo 2023 per la presentazione della documentazione per il riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale;

VISTO il decreto-legge n. 2 del 5 gennaio 2023, convertito con modificazioni dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, con cui sono state definite le misure volte a garantire alle produzioni industriali “di interesse strategico nazionale” possibili interventi per superare specifiche criticità conseguenti alla crisi internazionale, considerata l'importanza di tali produzioni in relazione all'interesse pubblico nazionale, e sono state indicate, tra l'altro, nel caso di sequestro dei suddetti stabilimenti ovvero di impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, le condizioni e le modalità con le quali l'autorità giudiziaria può disporre la prosecuzione delle attività, sempreché, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, “siano adottate misure con le quali si è ritenuto realizzabile il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente [...]”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 febbraio 2023, con il quale gli stabilimenti della Società ISAB S.r.l. sono stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ed in particolare l'articolo 2, con cui l'impianto di depurazione I.A.S. S.p.A., è stata riconosciuta quale infrastruttura necessaria ad assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti di ISAB e l'articolo 3, che prevede la definizione, con apposito decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle misure per realizzare il bilanciamento tra le diverse esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione, della sicurezza sul lavoro, della salute e dell'ambiente vengano definite;

VISTO il decreto interministeriale del 12 settembre 2023, c.d. “decreto bilanciamento”, emanato dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in attuazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 febbraio 2023, concernente “disposizioni per il contenimento dei rischi dei danni ambientali e per assicurare la continuità produttiva del complesso degli stabilimenti di proprietà della società ISAB S.r.l. e misure di coordinamento a livello regionale in relazione agli interventi inerenti agli impianti di depurazione connessi [...]” ed in particolare l'articolo 2, comma 6 del decreto interministeriale che dispone che i riesami delle AIA degli stabilimenti ISAB “dovranno essere coordinati con gli analoghi procedimenti in corso per il riesame delle AIA delle altre installazioni dell'area industriale che conferiscono direttamente o indirettamente i propri reflui presso I.A.S. S.p.A., ossia: SASOL Italy S.p.A. (ID 139/13678), Sonatrach S.r.l (ID 84/13679), ERG Power S.r.l. (ID 29/13685), Versalis S.p.A. (ID 143/13677), anche regolamentando, ove necessario, nel periodo transitorio alla realizzazione degli interventi, per i parametri idrocarburi totali, fenoli e solventi organici aromatici, il rispetto di ulteriori valori limite massici annuali tali da consentire la continuità produttiva”;

VISTA la nota del 31 marzo 2023, protocollo n. 68, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/50322, con la quale il Gestore ha trasmesso la documentazione necessaria per procedere al riesame, corredata della prevista tariffa istruttoria;

VISTA la nota del 5 aprile 2023, protocollo n. MASE/53320 con la quale la Direzione generale ha disposto l'avvio delle attività istruttorie finalizzate al riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale;

VISTA la nota del 5 marzo 2024, protocollo n. CIPPC/451, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/42457, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il Parere Istruttorio Conclusivo (nel seguito anche PIC);

VISTA la nota dell'8 marzo 2024, protocollo n. MASE/45317, con la quale la Direzione generale ha indetto per il giorno 10 aprile 2024 la Conferenza dei servizi in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e degli articoli 14 e 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini del riesame parziale dell'AIA, per l'esercizio dell'installazione di Sasol Italy S.p.A., sita nel comune di Augusta (SR);

VISTA la nota del 19 marzo 2024 protocollo n. 15696, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/52541, con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (nel seguito, ISPRA) ha trasmesso la proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo (nel seguito anche PMC), inoltrato ai partecipanti alla Conferenza di servizi con nota del 22 marzo 2024 protocollo n. MASE/55212;

VISTA la nota del 20 marzo 2024, protocollo n. 59, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/53896, con la quale il Gestore ha trasmesso le osservazioni al parere istruttorio conclusivo, inoltrate a tutti i partecipanti della Conferenza di servizi con nota del 22 marzo 2024 al protocollo n. MASE/55148;

VISTA la nota del 3 aprile 2024, protocollo n. CIPPC/687, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/62792, con la quale la Commissione AIA-IPPC ha reso l'aggiornamento del parere istruttorio conclusivo, inoltrata a tutti i partecipanti della Conferenza di servizi con nota del 3 aprile 2024 al protocollo n. MASE/63215;

VISTA la nota del 3 aprile 2024 protocollo n. 18705, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/63042, con la quale l'ISPRA ha trasmesso la proposta di piano di monitoraggio e controllo aggiornata in coerenza con il parere istruttorio conclusivo del 3 aprile 2024, inoltrata ai partecipanti alla Conferenza di servizi con nota del 5 aprile 2024 al protocollo n. MASE/64466;

VISTO il verbale della Conferenza di servizi del 10 aprile 2024, trasmesso ai partecipanti con nota del 12 aprile 2024, protocollo n. MASE/69070, da cui emerge che è stato espresso parere favorevole al riesame parziale dell'AIA rilasciata con DM 124 del 1° aprile 2021 a Sasol Italy S.p.A., sita nel comune di Augusta, in relazione alla gestione dei reflui dell'istallazione, alle condizioni di cui al parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione AIA-IPPC con nota del 3 aprile 2024, protocollo n. CIPPC/687, e al piano di monitoraggio e controllo reso da ISPRA con nota del 3 aprile 2024, protocollo n. 18705;

CONSIDERATO che le conclusioni di cui al citato parere istruttorio conclusivo tengono conto, per quanto applicabili, delle disposizioni del citato D.P.C.M. 3 febbraio 2023 e del citato DM 12 settembre 2023;

VISTA la nota del 10 aprile 2024, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/67718, con la quale il Gestore ha riproposto alcune osservazioni al parere istruttorio conclusivo già presentate e ha segnalato, in sede di Conferenza di servizi, un refuso nel parere istruttorio conclusivo, reso con nota del 3 aprile 2024, protocollo n. CIPPC/687;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza di servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza di servizi, hanno in ogni caso facoltà, dopo il rilascio dell'AIA, di comunicare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'AIA, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'AIA è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili sul sito ufficiale *internet* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

RILEVATO che non sono pervenute osservazioni del pubblico;

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990 n. 241, ha proposto la trasmissione degli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

Articolo 1

(Autorizzazione Integrata Ambientale)

1. Il decreto del Ministro della transizione ecologica n. 124 del 1° aprile 2021, di autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'installazione Sasol Italy S.p.A., sita nel Comune di Augusta (SR), identificata dal codice fiscale 00805450152, con sede legale in Viale E. Forlanini 23, 21134 Milano (MI), è aggiornato secondo quanto indicato nel parere istruttorio conclusivo, reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del del 3 aprile 2024, protocollo n. CIPPC/687 e nel piano di monitoraggio e controllo, reso da ISPRA con nota del 3 aprile 2024, protocollo n. 18705, relativi al riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale per la gestione dei reflui dell'istallazione.
2. Con riferimento a quanto segnalato dal Gestore in sede di Conferenza di servizi del 10 aprile 2024 e nella nota del 10 aprile 2024, protocollo n. MASE/67718, allegata al resoconto della Conferenza di servizi, il refuso presente a pag. 58 del parere istruttorio conclusivo viene approvato dalla Conferenza di servizi e corretto nel modo seguente:
 - tabella di cui alla prescrizione n. 6) del parere istruttorio conclusivo: l'unità di misura del VLE per Rame e Zinco, indicata in µg/l, deve intendersi in mg/l.
3. Rimangono per il resto valide tutte le disposizioni generali, le prescrizioni e i valori limite del decreto n. 124 del 1° aprile 2021, comprensivo dei relativi allegati, come modificati e integrati dal presente decreto.
4. Il parere istruttorio conclusivo, come modificato dal comma 2, e il piano di monitoraggio e controllo di cui al comma 1 costituiscono parti integranti del presente decreto.

Articolo 2

(Monitoraggio, vigilanza e controllo)

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 3, comma 4, il Gestore concorda con l'ente di controllo il cronoprogramma per l'adeguamento del sistema di monitoraggio e controllo.
2. Restano valide le pertinenti prescrizioni dell'articolo 5 del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 124 dell'1° aprile 2021.

Articolo 3

(Disposizioni finali)

1. Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-*decies*, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico di cui al comma 4 del presente articolo, allegando, ai sensi del citato decreto 6 marzo 2017, n. 58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.
2. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza di riesame rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'installazione.
3. Il presente decreto è trasmesso in copia alla Sasol Italy S.p.A. di Augusta e notificato al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Regione Siciliana, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, al Comune di Augusta, all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della salute, che potrà chiederne il riesame nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.
4. Ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 13 e dell'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, copia del presente decreto, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni ivi richiesti, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso *internet* sul sito ufficiale del Ministero. Dell'avvenuto deposito del decreto è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.
5. A norma dell'articolo 29-*quattordecies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro ovvero, nei casi più gravi, di ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico di cui all'art. 3, comma 4.

On. Gilberto Pichetto Fratin